

Codice A1103A

D.D. 5 febbraio 2026, n. 68

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009 - (F. 6 FOR 2021 - P.V. omissis - ACC.580/2026).



ATTO DD 68/A1103A/2026

DEL 05/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009 – (F. 6 FOR 2021 - P.V. omissis - ACC.580/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.212 e 213 del 25/03/2021 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Scopa, a carico del Sig. omissis (**cod. ben. n. 352522**), nato a omissis (domicilio digitale eletto omissis) in qualità di trasgressore e della omissis (cod. Ben. 363919) con sede legale in località omissis (domicilio digitale omissis) in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 07/2021 e 08/2021 del 24/03/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località Scopetta del Comune di Scopa, in data 23/03/2021 sono state accertate le seguenti violazioni:

a) art.13 della L.R.4/2009 e art.33 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), in relazione all'obbligo “di sistemare i residui di lavorazione nelle tagliate; in particolare l'interessato in occasione di un intervento selvicolturale (autorizzazione 2016/31233), mancava di depezzare in piccole dimensioni i residui di lavorazione , lasciando cumuli superiori ai 10 metri steri (**PV. 7/2021**);

b) art. 13 della L.R.4/2009 e art 33 comma 5 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale) relativo all'inosservanza dell'obbligo di lasciare sgombre dal materiale di scarto le vie di accesso pedonali , gli impluvi , i fossi o gli alvei dei corsi d'acqua (in particolare per aver effettuato, l'interessato, un intervento selvicolturale (autorizzazione 2016/31233) su una superficie di tre ettari lasciando lungo il corso del Rio Oriolaccio residui di lavorazione e fusti interi abbattuti) (PV. 8/2021).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che lo stesso ha presentato nei termini scritti difensivi senza richiesta di audizione ma che quest'ultima si è tenuta a distanza, su richiesta dell'ufficio e in accordo con l'interessato (assistito dal proprio difensore), in data 14/01/2026 come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Esaminate le argomentazioni esposte sia in occasione degli scritti difensivi nonché durante l'audizione come risulta dal verbale redatto , agli atti dell'Ente;

viste le controdeduzioni pervenute dagli accertatori le quali confermano sostanzialmente quanto emerso dai verbali;

dato atto che in occasione dell'audizione, sono emersi degli elementi che hanno indotto le parti ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda;

dato atto pertanto dell'accordo raggiunto che qui integralmente si richiama, come previsto dall'art. 16 della l.r. 17/2023;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati:

- gli art.13 della L.R.4/2009 e art.33 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale) come sanzionati dall'art.36 comma 1 lettera f) della L.R. 4/2009;

- gli art. 13 della L.R.4/2009 e art 33 comma 5 del DPGR 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), come sanzionati dall'art. 36 comma 3 della L.R. 4/2009;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in **Euro 2.000,00** complessive la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le condotte di cui sopra (Euro 1850,00 per la violazione di cui al punto a ed 150,00 per la violazione di cui al punto b) ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

ai sunnominati *omissis* e alla *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2000,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma

mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti